

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

La riforma della Legge 281 all'arrivo

Audizione
del SIVeMP

Ll testo unificato “*Nuove norme in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo*”, l’attesa Legge di riforma della Legge 281 è ormai arrivata alla conclusione del percorso in Commissione Affari Sociali della Camera. Al termine della fase di consultazione, il testo potrebbe essere approvato in tempi rapidi, specialmente se sarà mantenuto lo spirito bipartisan che ha caratterizzato i lavori preparatori.

Deve essere riconosciuto l’impegno dei colleghi Gianni Mancuso, relatore, e Rodolfo Viola, per arrivare a un testo condiviso dalla Veterinaria.

La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, aveva manifestato, già nel 2009 con il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro Randagismo e con il convegno di Roma, la necessità di rendere maggiormente aggiornati e incisivi i principi della Legge 281. Una Legge da attualizzare, non da abrogare, da sviluppare al meglio, pur nel difficile equilibrio tra norme sanitarie e principi etici ormai condivisi da tutti.

Nella proposta in esame si ritrovano molte delle osservazioni e delle riflessioni a suo tempo articolate nel documento della SIMEVeP, anche se l’esigenza di comprendere in un testo unificato le molteplici esigenze normative, gli elementi di riforma della Legge 281, le misure introdotte con le recenti Ordinanze del Sottosegretario Martini e infine previsioni relative all’assistenza e al pronto soccorso, si concretizzano in un articolato non sempre omogeneo, che in qualche caso indulge a livelli di dettaglio non coerenti con una Legge che comunque

dovrà essere recepita dalle Regioni, con il rischio che si ripresenti uno scenario normativo diverso, per contenuti e tempi di applicazione, nei diversi ambiti regionali.

Molti gli elementi di novità, che certamente faranno discutere, a partire dalla definizione di animale randagio, che assimila il cane e il gatto vagante e non identificato e comunque non riferibile a un proprietario.

Il SIVeMP ha elaborato una scheda di proposta di emendamento, presentata il 24 marzo scorso in audizione. La scelta operativa è stata quella di non scendere nel dettaglio dell’articolato, peraltro necessaria, ma di proporre linee generali e l’emendamento di alcuni articoli.

In linea generale, è stata fatta rilevare la necessità di individuare con puntualità gli attori, le competenze e le relative fonti di finanziamento, definendo Livelli Minimi Organizzativi uniformi per garantire la piena operatività degli istituti previsti, anche ai fini della potestà sanzionatoria.

Nello specifico, si è ritenuto di proporre la sostituzione dell’articolo 8 del Testo Unificato con una nuova formulazione, che declina in modo compiuto le competenze del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la definizione di una specifica articolazione operativa dei Servizi Veterinari.

L’insostituibile valenza dell’anagrafe canina per le attività di Veterinaria Preventiva è stata ribadita attraverso una proposta di modifica dell’articolo 4, che riafferma la consolidata competenza delle Regioni nella gestione, con alcuni suggerimenti utili a migliorare l’efficacia di questo strumento tecnico.

È stata ribadita, la proposta di deducibilità fiscale delle spese veterinarie, come misura utile alla promozione dell'identificazione degli animali, che certamente integrerebbe in modo favorevole l'opportunità impositiva attribuita ai Comuni dall'art. 12 per il finanziamento delle attività.

Da migliorare infine, la definizione degli ambiti di competenza di Polizia Giudiziaria: il personale veterinario, sanitario o tecnico dipendente del Servizio Veterinario Pubblico, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite, vigila sull'osservanza delle disposizioni della legge e sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali, anche assumendo la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e

57 del codice di procedura penale.

Nel 1991 abbiamo cominciato un percorso, non facile, con la Legge 281 lo Stato ha colto i sensi dell'accresciuto interesse e rispetto della società verso gli animali. Caduti alcuni condizionamenti di ordine sanitario, si è di fatto disegnato un sistema complesso, che coinvolge ambiti diversi e diversi soggetti, istituzionali e non.

La Legge 281 si è tradotta in una spinta all'adeguamento dei diversi soggetti, in particolare dei Servizi Veterinari, dei Comuni, del Volontariato. Un elemento di progresso.

La Legge Quadro 281 è stata poi recepita in tempi diversi e con alcune differenze nelle diverse Regioni: ne discende un panorama legislativo diversificato, anche in aree contigue.

È mancato un coordinamento naziona-

le, in particolare è mancata una valutazione di partenza, e anche il giudizio critico attualmente diffuso appare carente nelle valutazioni e nelle analisi di realtà diverse.

Di fatto, in particolare in alcune zone del Paese, il numero di cani custoditi in canile appare un problema economico, sanitario ed etico non più accettabile: una sorta di paradosso ideologico, considerati gli obiettivi del Legislatore, certamente è necessaria una riprogrammazione, un adeguamento normativo alle mutate condizioni di questi venti anni.

Il Testo Unificato tradotto in Legge, specialmente se saranno accolte le proposte dei medici veterinari, i tecnici di questo settore di attività sanitaria, sarà certamente uno strumento utile per conseguire l'obiettivo.



LE OSSERVAZIONI DEL SIVeMP

BOZZA DI TESTO UNIFICATO (C. 1172 e abb.)

NUOVE NORME IN MATERIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Il testo proposto avanza modifiche della norma nazionale (L. 281/91) con l'assemblamento delle varie OO.MM., cani pericolosi, anagrafe, avvelenamenti nonché la OM sui requisiti dei canili rifugio. Nel testo si trovano anche riferimenti al pronto soccorso ed alla assistenza sanitaria di base.

Il Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica concorda sul merito, ma osserva che il testo proposto presenta alcuni aspetti da definire meglio in via preventiva, considerata anche la necessità di recepimento da parte delle Regioni, che già hanno normato in materia, in qualche caso con ottimi risultati.

Emerge in particolare la necessità di individuare con puntualità gli attori, le competenze e le relative fonti di finanziamento, definendo Livelli Minimi Organizzativi, uniformi, per garantire la piena operatività degli istituti previsti, ma anche ai fini della potestà sanzionatoria. A tal fine si propone la sostituzione dell'art. 8 del testo proposto.

È indispensabile la valutazione sanitaria presso il Canile sanitario, a cura del Servizio Veterinario, per un periodo da 10 a 60 giorni, preventiva al trasferimento nel Canile Rifugio, in caso di animali non restituiti o adottati. Si propone emendamento dell'articolo 12. Appare opportuno intervenire sull'architettura dell'Anagrafe degli animali d'affezione, cane, gatto e furetto, impostata sulla sussidiarietà tra Veterinaria pubblica e Veterinaria privata accreditata, sulla base di ruoli individuati dalla concertazione tra Ministero della Salute e Regioni e Province autonome. Si propone la sostituzione dell'articolo 4. Si evidenzia che dal testo proposto, al comma 5, possono comunque esitare nuovi costi a carico dell'utente o del SSN.

Si valuta favorevolmente la possibilità di finanziamento prevista dall'art. 10, si rinnova il suggerimento di prevedere la deducibilità fiscale delle spese veterinarie.

Si suggerisce di prevedere un numero unico nazionale per emergenza, implementando e utilizzando i moderni sistemi di messaggistica SMS, come operativo in alcune Regioni.

RINNOVANDO LA DISPONIBILITÀ ALLA COLLABORAZIONE TECNICA, SI PROPONGONO IN DETTAGLIO LE IPOTESI EMENDATIVE:

Articolo 4 - Anagrafe degli animali d'affezione e Banca Dati Nazionale

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe felina, ai fini dell'identificazione e della registrazione di cui all'articolo 3, comma 1. Per quanto riguarda l'anagrafe canina resta ferma la normativa vigente.

SOSTITUIRE CON

1. Entro 180 gg. dall'emanazione del presente atto, le Regioni definiscono con norma specifica, sulla base degli standard concertati con il Ministero della Salute, le procedure d'anagrafe degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della Banca Dati Regionale, consultabile su web, garantendone il costante aggiornamento, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e verifica a livello centrale.

2. L'identificazione e la registrazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono effettuate, rispettivamente, mediante inoculazione sottocutanea di un *microchip* e contestuale iscrizione dell'animale d'affezione nella relativa anagrafe regionale.

SOSTITUIRE CON

2. Il sito Internet del Ministero della Salute garantisce la ricerca, attraverso un meta motore, dei codici identificativi nelle Banche Dati Regionali.

3. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato dal Servizio Veterinario Pubblico o dai veterinari libero-professionisti autorizzati, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

SOSTITUIRE CON

3. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato dal Servizio Veterinario Pubblico o dai veterinari libero-professionisti autorizzati, secondo le modalità definite dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del *microchip* rilascia un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà.

SOSTITUIRE CON

4. Il Servizio Veterinario Pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. I veterinari libero-professionisti, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità del *microchip* e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all'inoculazione del *microchip* o, in caso di rifiuto da parte del proprietario, informare per iscritto il Servizio Veterinario Pubblico.

SOSTITUIRE CON

5. I veterinari libero-professionisti, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità del microchip e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all'inoculazione del microchip o, in caso di rifiuto da parte del proprietario, informare per iscritto il Servizio Veterinario Pubblico.

6. È istituita presso il Ministero della Salute, senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza Pubblica, una Banca Dati Nazionale, nella quale sono raccolti i dati delle anagrafi canine e feline regionali e alla quale possono accedere i Servizi Veterinari Pubblici e i veterinari libero-professionisti autorizzati.

7. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano la confluenza dei dati delle anagrafi canine e feline regionali nella Banca Dati istituita ai sensi del comma 6, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8 - Formazione

SOSTITUIRE CON

Articolo 8 – Presidi di Igiene Urbana Veterinaria e Formazione

1. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale in materia di comportamento e benessere degli animali.

SOSTITUIRE CON

1. Le Regioni individuano una specifica struttura organizzativa dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela d'animali d'affezione.

2. Per l'accesso al ruolo di veterinario dirigente di 1° e 2° livello dell'area funzionale C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) del Servizio sanitario nazionale sono previste prove di valutazione in materia di comportamento e benessere degli animali d'affezione.

SOSTITUIRE CON

2. Tale struttura organizzativa, anche di bacino multizonale, è finalizzata alle funzioni di gestione della Anagrafe, del servizio di soccorso ed accalappiacani, della gestione canile sanitario, ed alle altre attività di Sanità Pubblica Veterinaria individuate dalla presente Legge.

AGGIUNGERE

3. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale, inquadrati nelle discipline di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti, in materia di comportamento e benessere degli animali, anche attraverso il finanziamento di specifiche Scuole di Specializzazione.

Articolo 12 - Compiti dei comuni

1. Il Sindaco è responsabile dei cani vaganti e ritrovati o catturati sul territorio del Comune e ha l'obbligo di collocarli presso un rifugio, informandone il Servizio Veterinario Pubblico [...].

SOSTITUIRE CON

Il Sindaco è responsabile dei cani vaganti e ritrovati o catturati sul territorio del Comune e ha l'obbligo, con oneri a proprio carico, di collocarli presso un rifugio, tramite il Servizio Veterinario Pubblico [...].